



## **CITTÀ DI MONCALIERI**

SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI  
TUTELA AMBIENTALE

### **DETERMINAZIONE**

**DS7 n. 1132**

**Del 26/06/2017**

**Fascicolo 2017 04.05.02/000002**

**Id.Documento 2160906**

**OGGETTO: ESCLUSIONE, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., DELLA PROPOSTA DI VARIANTE N. 74 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC APPROVATO CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00 - AD OGGETTO: "MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3", DALLO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).**

Premesso che:

- con provvedimento D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”* la Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, aveva specificato che deve essere effettuata la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. mentre si deve procedere ad una verifica preventiva di assoggettabilità negli altri casi quali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC.

- l'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”* è l'Amministrazione comunale e nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

- con deliberazione di Giunta Comunale numero 344 del 29 ottobre 2015 è stata adottato il provvedimento di riorganizzazione dell'Ente che prevede la divisione del settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali in “Gestione Infrastrutture” e “Servizi Ambientali e Reti”,

e che a seguito di tale atto è possibile ridefinire il soggetto dell'Autorità Competente che ha la responsabilità di adottare l'atto conclusivo del procedimento nel Dirigente del "Settore Servizi Ambientali e Reti";

- l'Organo Tecnico regionale per la VAS, nel primo periodo di entrata in vigore dell'obbligatorietà della procedura di VAS, aveva assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata ai sensi dell'art. 3 *bis* della l.r. 05 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) per l'espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

- successivamente con nota prot. 34381 del 16.6.2015 la Regione, ritenendo compiuto il percorso di affiancamento delle strutture comunali, invitava l'Ente ad avvalersi del proprio Organo Tecnico, con funzioni e competenze ambientali, già istituito ai sensi della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), al fine dell'espletamento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

- nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Organo Tecnico per la VIA è stato costituito con Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 che ha individuato i Dirigenti dei vari Settori interni dell'Ente quali membri dell'Organo Tecnico Comunale;

Considerato che:

- la Regione Piemonte ha provveduto a rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007. Con tali provvedimenti sono stati disciplinati, a livello di principi generali, i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio;

- tale aggiornamento è avvenuto con approvazione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, pubblicata sul BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016 e formalmente trasmessa all'ente con comunicazione prot. 9061 del 18.3.2016, pervenuta con nota prot 17357 del 22.3.2016.

- il provvedimento in questione oltre a disciplinare le procedure di approvazione e valutazione dei piani di natura urbanistica ha confermato le funzioni ed i compiti dell'Autorità competente per la VAS:

*ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie*

*funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998. La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (cfr. per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, 12/01/2011, sentenza n. 133).*

- la suddetta statuizione, essendo di natura confermativa dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), trova comunque riscontro nei sopracitati atti organizzativi dell'Ente.

- a seguito dell'entrata in vigore della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, è stata quindi formalizzato l'iter di gestione dei procedimenti e di individuazione dei soggetti da consultare nella procedura di VAS da parte dell'Ente interessato in funzione del livello dello strumento di pianificazione (regionale, provinciale o comunale) con apposita scheda riassuntiva.

- in caso di Varianti strutturali o parziali a livello comunale il procedimento integrato di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS è gestito secondo le modalità descritte nelle specifiche schede allegate alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977. Si deve, infatti, procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso di Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 bis (ai sensi dell'art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977);

-secondo le definizioni riportate nel Dlgs 152/06 e s.m.i. e nella DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 in tali casi l'Autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero il comune o le forme associative che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica per i piani regolatori comunali e le loro varianti o per gli strumenti urbanistici esecutivi e le loro varianti.

- in funzione dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente tale ruolo è assunto dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio mentre è confermato la funzione di Autorità Competente per la VAS del Settore Servizi Ambientali e Reti, come riportato in premessa.

Quanto sopra premesso, si riporta quanto di seguito rispetto all'iter amministrativo di verifica di VAS per il procedimento in esame rappresentato dalla Variante Urbanistica "*Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 – "MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3"*":

Dato atto che con la nota del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio ID 2132714 del 23.3.17, è avvenuta la trasmissione dell'elaborato "*Documento tecnico per la fase di verifica VAS comprensivo dei contenuti essenziali della proposta di Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - ad oggetto: "MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL*

*VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3*”, adottato con Delibera 95/2017 del 16/03/2017;

Rilevato che con la Delibera 95/2017 del 16/03/2017 è stato dato atto che il procedimento integrato di pianificazione territoriale e di V.A.S. sarebbe stato esperito con la modalità in sequenza di cui alla tabella “j.2.” dell’allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016. Con tale procedura si prevede che il Comune adotti con deliberazione della Giunta (DGC) il documento tecnico per la fase di verifica VAS comprensivo dei contenuti essenziali della variante parziale.

Dato atto che il Settore Servizi Ambientali e Reti in qualità di Autorità Competente, rilevata la coerenza formale dell’elaborato trasmesso con i contenuti tecnici previsti dalla norma, ha ritenuto di avviare la procedura di verifica di VAS, concordemente alla modalità in sequenza di cui alla tabella “j.2.” dell’allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016

Rilevato che:

- in sede di riunione, formalizzata con nota ID 2136671 del 5.4.2017, è stata quindi condotta l’individuazione, da parte dell’Autorità Procedente e dell’Autorità competente per la VAS, dei soggetti con competenze ambientali da consultare ex art. 12 Dlgs 152/2006 e a cui richiedere parere e/o contributo, ai sensi della L. 241/90 e DLgs 152/06, di seguito elencati:

- membri interni dell’OTC
- ARPA Piemonte (soggetto istituzionalmente previsto)
- Città Metropolitana di Torino (soggetto istituzionalmente previsto)
- ASLTO 5 (per la prossimità dell’intervento alle strutture sanitarie presenti in loco e per la componente di valutazione sanitaria degli interventi residenziali previsti);
- SMAT in qualità di gestore delle reti del Servizio Idrico Integrato per la valutazione di idoneità/esigenze dell’acquedotto e di smaltimento dei reflui;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino in quanto la variante rientra in area di vincolo Galassini.

- con la medesima nota ID 2136671 del 5.4.2017 è stata individuata la documentazione su cui condurre l’istruttoria per la VAS, ovvero il documento tecnico preliminare, trasmesso con nota ID 2132714 del 23.3.17, e costituito dall’elaborato “*Documento tecnico per la fase di verifica VAS comprensivo dei contenuti essenziali della proposta di Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - ad oggetto: “MODIFICA ALL’ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3*”, adottato con Delibera 95/2017 del 16/03/2017. Tale documentazione è stata posta in pubblicazione sul sito istituzionale per la consultazione al pubblico e dei soggetti con competenza in materia ambientale di interesse per la procedura di VAS.

- l’avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento in questione è stato pubblicato per la consultazione da parte del pubblico ed è attualmente visionabile sul sito istituzionale dell’ente a far data dal 05.04.2015 a tutt’oggi, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 152/06 e s.m.i.;

- con nota del Settore Servizi Ambientali e Reti prot. 21635 del 07.04.2017 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di valutazione dell'assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica della Variante Urbanistica "Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 – "MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3" con la modalità in sequenza di cui alla tabella "j.2." dell'allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016;

- con la medesima comunicazione prot. 21635 del 07.04.2017 è stato richiesto soggetti con competenze ambientali individuati, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. così come modificato dal DLgs Conferenza dei servizi (decreto attuativo della c.d. "Riforma Madia") di esprimere i pareri e le determinazioni di competenza nell'ambito della "Conferenza di servizi istruttoria" da svolgersi con le modalità previste dall'articolo 14-bis Conferenza semplificata della stessa norma;

- sono pervenuti il parere dell'ARPA con prot. 27370 del 10.5.2017 (prot. ARPA N. 39715 del 09.05.2017) e della Città Metropolitana di Torino (prot. Comune di Moncalieri 31226 del 29.5.2017, prot. Città Metropolitana n. 63982 del 25.05.2017), pareri acquisiti agli atti della Conferenza dei Servizi;

Viste le considerazioni riportate nei pareri, espressi in sede di conferenza dei servizi asincrona, di seguito riportate:

**Parere ARPA nota prot. 27370 del 10.5.2017 (prot. ARPA N. 39715 del 09.05.2017):**

....

*Verificato che le modifiche introdotte sono compatibili con il P.R.G.C. vigente, la scrivente Agenzia ritiene che la Variante in oggetto possa essere **esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS**, stante la limitata rilevanza degli effetti ambientali indotti dallo strumento urbanistico prodotto.*

*Si precisa infine che il presente parere si limita a considerare le modifiche apportate allo strumento urbanistico esecutivo previsto dal P.R.G.C. vigente, non entrando nel merito della valutazione della sostenibilità del P.R.G.C. stesso. Si ricorda a tal proposito, come peraltro contenuto nella D.G.R. n°25-2977 del 29 febbraio 2016, che "non sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. gli strumenti urbanistici esecutivi che non comportano variante al piano regolatore comunale che li ha determinati, per i quali sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del P.R.G.C., che in base all'individuazione dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbiano individuato i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste (ai sensi dell'art. 40 comma 7 della l.r. 56/1977)".*

**Parere Città Metropolitana di Torino nota prot. 31226 del 29.5.2017 (prot. Città Metropolitana n. 63982 del 25.05.2017):**

– visto che le eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica di questo Ente;

– esaminato il documento tecnico di verifica di assoggettabilità prot. 21635 del 07/04/2017, agli atti di questo servizio,



– ferma restando la competenza Comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS;

*Valutato che gli effetti sul consumo di suolo, attualmente libero e vincolato “Collina Torinese” ai sensi del DLgs. 42/2004 e smi, implicano la perdita di terreno attualmente libero con un impatto sul consumo di suolo e sul paesaggio, si ritiene necessario esplicitare nei successivi atti amministrativi gli interventi compensativi, ad esempio come indicato a pag. 52 della relazione “...di vincolare una quota derivante dalla monetizzazione dei servizi..., alla realizzazione di lavori pubblici che abbiano come scopo l’eliminazione di impatti ambientali esistenti (ad es. la de-impermeabilizzazione di aree pavimentate con materiale impermeabile)....”*

*Complessivamente considerato che non vengono rilevati effetti cumulativi significativi tali da richiedere l’attivazione della fase di valutazione e gli effetti indotti vengono ritenuti già compensati dalle indicazioni della relazione che tuttavia, per migliorare la performance ambientale, dovranno essere tradotte in prescrizioni progettuali dei SUE, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, si afferma che la variante in oggetto non produca effetti significativi sull’ambiente e non debba pertanto essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.*

Dato atto le posizioni espresse dall’ARPA Piemonte e della Città Metropolitana, attraverso i pareri soprarichiamati, risultano concordi, per maggior parte degli aspetti analizzati sotto il profilo delle competenze in materia ambientale, sul non assoggettamento della Variante alla successiva Fase di Valutazione subordinatamente al recepimento di circoscritte prescrizioni.

Evidenziato che il recepimento di tali prescrizioni inoltre è rinviato alle fasi seguenti dell’iter amministrativo (verifica di compatibilità della Variante Urbanistica al PTCP2, prescrizioni progettuali migliorative del SUE) e non riguardano elementi ambientali prodotti dalla Proposta di Variante;

Dato atto che non si sono manifestate le condizioni di cui alla L. 241/90 e s.m.i. (dissensi o richiesta di integrazioni/prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali dell’elaborato progettuale in esame) per la convocazione della Conferenza in modalità sincrona.

Rilevato che, ferme restando le valutazioni della compatibilità urbanistica da parte delle Amministrazioni competenti, l’istruttoria condotta per la VAS nell’ambito della Conferenza dei Servizi ha portato, infatti, alla conclusione, vista la documentazione e l’assenza di impatti significativi, che risultano presenti le condizioni di esclusione della Variante in questione dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica senza prescrizioni;

Dato atto che dall’esame dei contenuti e delle analisi riportate nell’elaborato Relazione di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. emerge che:

- il comune ha adottato con Delibera 95/2017 del 16/03/2017 l’elaborato “*Documento tecnico per la fase di verifica VAS comprensivo dei contenuti essenziali della proposta di Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - ad oggetto: “MODIFICA ALL’ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3”*, per lo svolgimento della verifica di VAS con la modalità in sequenza di cui alla tabella “j.2.” dell’allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016;

Rilevato che la variante in questione prevede le seguenti modifiche:

- 1) stralcio della rappresentazione dell'area ricadente in area normativa Cr5 (32), posta a monte (nord) in cui reperire i servizi pubblici nell'ambito dello strumento urbanistico esecutivo d'iniziativa privata;
- 2) la formazione di due comparti di attuazione distinti con le lett. "A" e "B";
- 3) l'adeguamento del perimetro dell'area Cr5 uniformandolo all'orografia del sito e alla consistenza catastale per i tratti (confinanti con aree edificabili o pertinenziali di edifici già esistenti), in cui l'incoerenza è riconducibile al mero errore materiale e/o di rappresentazione;
- 4) la modifica il repertorio servizi n. 32 del distretto urbanistico DR3, riducendo gli attuali 6.502 mq (interamente a verde) a mq 2.100 (di cui 1.500 a verde e mq 600 a parcheggio).

Evidenziato, inoltre, che trattandosi di una Variante parziale i relativi contenuti sono specifici, ovvero solo normativi, e/o del tutto puntuali;

Rilevato, più precisamente che:

le modifiche normative della variante urbanistica riguardano l'articolo 28-3-5 delle N.T.A. del P.R.G.C., l'aggiornamento del repertorio n. 32 del distretto DR3 e consistono in:

- inserimento di un nuovo punto al fondo della normativa particolare dell'articolo 28-3-5;
- riduzione della superficie minima di aree a servizi pubblici di cui all'art. 21 della L.U.R. da reperire necessariamente all'interno dell'area normativa Cr5 (32) sita in via Petrarca;

le modifiche cartografiche introdotte consistono:

- nella riduzione dell'estensione delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione nell'ambito del PEC;
- nell'individuazione di comparti autonomi d'attuazione;
- nell'adeguamento di limitata entità delle aree assoggettate a PEC.

In particolare risulta quindi che la Variante:

- non riguarda o costituisce quadro di riferimento per interventi soggetti a procedure di VIA.
- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente.
- non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc..
- non influenza altri piani o programmi sovraordinati al di fuori del PRG di cui costituisce variante parziale. Essa ha effetti puntuali sulle norme inerenti alcuni aspetti specifici peraltro tutti già vigenti, i cui effetti (tipologici, localizzativi o di organizzazione funzionale) non rilevano ai fini ambientali.
- non influenza altresì la pianificazione attuativa sotto-ordinata se non in termini generali di adeguamento al PRGC, operando nell'ambito del quadro delle norme e dei vincoli di PRGC già esistenti che restano sostanzialmente inalterate;
- non modifica l'assetto complessivo del PRG, sia in termini territoriali, che in termini normativi, in quanto le modifiche cartografiche e normative previste sono di lieve entità.

Dal punto di vista degli effetti e degli impatti ambientali è inoltre indicato che:

- Il bilancio ambientale degli impatti si può ritenere positivo alla corretta gestione delle previsioni del PRGC in fase di redazione del SUE ed al controllo in fase attuativa.
- l'attuazione della Variante al PRGC in esame non comporterà alcun impatto significativo sull'ambiente in riferimento alla situazione del vigente PRGC: in modo particolare è stato affermato che la Variante rappresenta un tassello verso la costruzione di uno strumento urbanistico regolativo più aderente alla realtà delle condizioni orografiche e catastali del territorio.

Richiamata la DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, pubblicata sul *BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016* formalmente trasmessa all'ente con comunicazione prot. 9061 del 18.3.2016 pervenuta con nota prot. 17357 del 22.3.2016, di cui l'Allegato I della deliberazione sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, aggiornandoli rispetto ai nuovi indirizzi relativi alla VAS specifici per la pianificazione urbanistica e territoriale.

Rilevato come in tale Delibera sia specificato come sia la probabilità di produrre effetti significativi sull'ambiente l'elemento determinante ai fini della sottoposizione o meno alla fase di valutazione della variante dello strumento urbanistico;

Atteso che, in sede di istruttoria per la VAS, la "Proposta di Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 – "MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3" con la modalità in sequenza di cui alla tabella "j.2." dell'allegato I alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016; non farebbe prevedere alcun notevole ripercussione negativa dell'ambiente e non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.; Non prevede specificatamente la localizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o di nuovi insediamenti ed infrastrutture ed è pertanto in coerenza con il piano di classificazione acustica comunale.

Dato atto, quindi, che nel caso in esame, non risultano effetti significativi sull'ambiente, come emerge dai soprarichiamati esiti dell'istruttoria condotta, nonché dai pareri e dai contributi acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi asincrona da parte dei soggetti con competenza ambientale interpellati nel corso del procedimento ovvero il parere dell'ARPA con prot. 27370 del 10.5.2017 (prot. ARPA N. 39715 del 09.05.2017) e della Città Metropolitana di Torino con prot. 31226 del 29.5.2017 (prot. Città Metropolitana n. 63982 del 25.05.2017);

Rilevato, tuttavia, che come emerge dal contributo Città Metropolitana di Torino nota prot. 31226 del 29.5.2017 (prot. Città Metropolitana n. 63982 del 25.05.2017), per il previsto consumo di territorio non urbanizzato, attualmente libero e vincolato "Collina Torinese" ai sensi del DLgs. 42/2004 e s.m.i, implicante la perdita di terreno attualmente libero con un impatto sul consumo di suolo e sul paesaggio, sarà necessario esplicitare nei successivi atti amministrativi gli interventi compensativi;



Considerati, quindi, i contenuti della proposta di Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 – “MODIFICA ALL’ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3”, così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all’istruttoria espletata,;

Richiamati i pareri resi sul progetto dagli Enti e soggetti preposti con competenze in materia ambientale i quali, sulla base delle analisi ambientali predisposte in relazione ai contenuti della Variante Urbanistica, sono orientati per il non assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS;

Atteso che per il procedimento di VAS non risultano formulate ulteriori osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici/Servizi interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i., fatte salve le citate prescrizioni ed osservazioni in materia urbanistica formulate dall’ARPA con prot. 27370 del 10.5.2017 (prot. ARPA N. 39715 del 09.05.2017) e dalla Città Metropolitana di Torino con prot. 31226 del 29.5.2017 (prot. Città Metropolitana n. 63982 del 25.05.2017);

Dato atto che durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica di VAS della Variante alcun ulteriore contributo e/o osservazione da parte del pubblico è pervenuta all’Ufficio Deposito Progetti ed al Servizio Urbanistica dell’Ente, uffici cui far giungere eventuali deduzioni in merito al procedimento;

Dato atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tutte le Amministrazioni/Servizi interessati al procedimento, hanno formulato il proprio parere o manifestato il silenzio-assenso.

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la *proposta di Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - ad oggetto: “MODIFICA ALL’ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3”*, , sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Visti:

L’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e s.m.i.;

La DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*

La Legge 241/90 e s.m.i.;  
Il Regolamento di Direzione dell'Ente;  
Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la *proposta di Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - ad oggetto: "MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3"*, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni ed osservazioni formulate dall'ARPA con prot. 27370 del 10.5.2017 (prot. ARPA N. 39715 del 09.05.2017) e dalla Città Metropolitana di Torino con prot. 31226 del 29.5.2017 (prot. Città Metropolitana n. 63982 del 25.05.2017), con pareri allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, di seguito riportati:

### **INTERVENTI COMPENSATIVI PER CONSUMO DI SUOLO LIBERO** **(contributo Città Metropolitana di Torino nota prot. 31226 del 29.5.2017 - prot. Città Metropolitana n. 63982 del 25.05.2017)**

*Valutato che gli effetti sul consumo di suolo, attualmente libero e vincolato "Collina Torinese" ai sensi del DLgs. 42/2004 e smi, implicano la perdita di terreno attualmente libero con un impatto sul consumo di suolo e sul paesaggio, **sarà necessario esplicitare nei successivi atti amministrativi gli interventi compensativi**, ad esempio come indicato a pag. 52 della relazione "...di vincolare una quota derivante dalla monetizzazione dei servizi..., alla realizzazione di lavori pubblici che abbiano come scopo l'eliminazione di impatti ambientali esistenti (ad es. la de-impermeabilizzazione di aree pavimentate con materiale impermeabile)....".*

***Considerato che non vengono rilevati effetti cumulativi significativi tali da richiedere l'attivazione della fase di valutazione e gli effetti indotti vengono ritenuti già compensati dalle indicazioni della relazione che tuttavia, per migliorare la performance ambientale, dovranno essere tradotte in prescrizioni progettuali dei SUE, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008;***

2. Di dare atto che, per quanto riguarda le altre funzioni ed i compiti assegnati dalla disciplina urbanistica ed altra normativa di settore, si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed alle indicazioni procedurali così come contenute dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 all'Allegato II, ora sostituito dall'Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)* nonché alle prescrizioni ed osservazioni formulate dall'ARPA con prot. 27370 del 10.5.2017 (prot. ARPA N. 39715 del 09.05.2017) e dalla Città Metropolitana di Torino con prot. 31226 del 29.5.2017 (prot. Città Metropolitana n. 63982 del 25.05.2017) da cui emerge che *"eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica di questo Ente"*;

3. Di dare atto, in merito al punto precedente di quanto contenuto nella D.G.R. n°25-2977 del 29 febbraio 2016, ovvero che: *"non sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. gli strumenti urbanistici esecutivi che non comportano variante al piano regolatore comunale che li ha determinati, per i quali sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del P.R.G.C., che in base all'individuazione dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbiano individuato i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste (ai sensi dell'art. 40 comma 7 della l.r. 56/1977)".*
4. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
5. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
7. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;
8. Di dare atto che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

*Il Dirigente del Servizio*  
TERESA POCHETTINO

(firmato digitalmente)